

Edizione di venerdì 27 Gennaio 2023

CASI OPERATIVI

Adempimenti in presenza di operazioni triangolari c.d. "improprie"
di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Le Entrate rispondono ai quesiti in materia di avvisi bonari
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Esterometro: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

La definizione della Legge di Bilancio 2023 per i processi verbali di constatazione a maglie larghe
di Gianfranco Antico

DIGITALIZZAZIONE

Incontriamo 2 Professionisti digitali: Dott.ssa Sonnati e Dott. Barberi
di TeamSystem

CASI OPERATIVI

Adempimenti in presenza di operazioni triangolari c.d. “improprie” di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Alfa Srl acquista, con clausola FOB, merce dalla Cina con una “triangolazione”: la merce parte dalla Cina e ci viene fatturata da un fornitore tedesco, Alfa Srl presenta queste fatture in dogana per far emettere la relativa bolla doganale che passerà poi dai relativi registri acquisti; la bolla doganale che accompagna la merce ha come “soggetto speditore” il fornitore cinese, come consignee il tedesco e come destinataria Alfa Srl.

Alfa Srl ha pagato in fase di ordine degli acconti del 30% al fornitore tedesco e il fornitore tedesco a fronte di questi pagamenti ha emesso delle fatture; a ogni partenza merce il fornitore tedesco storna parzialmente con delle note credito la quota inerente al 30 %

Sia la fattura degli acconti, sia i successivi storni con le note credito come devono essere registrate? Come servizio intra fuori campo Iva articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972, in quanto il soggetto che le ha emesse è comunitario? O come cessione di beni ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972?

Nel caso di registrazione come articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972, l'imponibile indicato fa limite per la periodicità Intrastat?

Nel caso di registrazione come articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, come deve essere registrata contabilmente? Si integra con Iva e si spedisce allo Sdl? Se sì, con quale codice documento?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Le Entrate rispondono ai quesiti in materia di avvisi bonari

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Nel corso della giornata di ieri si è tenuto il consueto appuntamento annuale con **Telefisco**.

Si riepilogano, nei prospetti che seguono, **alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate** ritenuti più **rilevanti**.

Rottamazione quater

Se i debitori **non riusciranno a pagare le rate della rottamazione quater**, incorrendo quindi nella **decadenza**, **non è previsto il divieto di richiedere una nuova rateazione** “ordinaria” per le somme residue.

Definizione avvisi bonari

Ribadendo quanto già espresso con la circolare 1/E/2023 viene precisato che, **per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023** occorre sottrarre anche gli importi di **eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate** (il cui versamento dovrà essere eseguito, per non incorrere nella decadenza, entro la scadenza della rata successiva).

Viene analizzato il caso di un contribuente che, nell'ambito di una **rateazione** degli avvisi bonari ha versato, **entro la scadenza del 31.12.2022** soltanto la quota di rata imputabile all'**imposta**.

In tal caso l'Agenzia delle entrate chiarisce che la sanzione relativa alla suddetta rata non può essere **rideterminata**, dovendo essere versata **in misura piena** entro la rata successiva.

Il chiarimento, di per sé non particolarmente rilevante, assume invece importanza in considerazione della citata scadenza del **31 dicembre 2022**; dubbi sussistevano infatti sulla possibilità di **rideterminare anche le sanzioni relative a questa rata**, considerato che **la sua scadenza slittava al 2 gennaio, essendo il 31 sabato**.

Se il contribuente è già **decaduto** dalla rateazione alla data del 1° gennaio 2023 **non può beneficiare della definizione degli avvisi bonari**.

Continuano ad operare i benefici previsti dalla definizione degli avvisi bonari anche nel caso di **lieve inadempimento** ai sensi dell'**articolo 15-ter D.P.R. 602/1973** (quindi anche nel caso di lieve tardività

nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva)

Detrazioni edilizie

Nell'ambito di uno **stesso intervento di ristrutturazione edilizia** il contribuente potrebbe **portare in detrazione** gli importi fatturati da un fornitore; **cedere** i crediti indicati in alcune fatture e beneficiare dello **sconto** su altre.

Quindi, ad **esempio**, nell'ambito dello stesso intervento, sulla fattura del muratore potrebbe essere applicato lo sconto, l'importo della somma pagata all'elettricista potrebbe essere portata in detrazione e le somme pagate al falegname potrebbero essere oggetto di cessione del credito.

Nell'ambito di un "**mini-condominio**" i due proprietari delle due unità immobiliari possono **decidere di pagare ciascuno la propria quota dei lavori**, senza accentrare tutti gli adempimenti su un unico soggetto e questo **non comporta l'inapplicabilità della disciplina prevista per i condomini**.

Se si decidesse di optare per la **cessione del credito o lo sconto in fattura**;

- la **comunicazione** per le spese relative agli interventi sulle parti comuni deve essere necessariamente **unica** (quindi uno dei due condòmini dovrà essere nominato quale incaricato della compilazione);
- le comunicazioni relative invece agli interventi trainati sulle unità immobiliari dovranno essere **presentate dai singoli condòmini** ed essere invece **singole** per ciascuna unità e per ciascun intervento.

È possibile beneficiare della **detrazione del 50%** in caso di **installazione degli impianti fotovoltaici** anche se l'impianto, seppur **a servizio dell'abitazione**, è installato **su un adiacente capannone agricolo** di proprietà di un familiare.

IVA

Esterometro: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine all'inclusione nell'**esterometro** di alcune operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Nel ricordare che l'adempimento comunicativo in questione, previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), non ha la funzione di **mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva** effettuate tra soggetti passivi, ma piuttosto il **monitoraggio** di tutte quelle in cui una delle parti è "estera", il primo chiarimento ha avuto ad oggetto le **cessioni intracomunitarie cd. "in conto proprio"** di cui all'[articolo 41, comma 2, lett. c\), D.L. 331/1993](#), ossia il trasferimento di beni dall'Italia verso un altro Stato Ue per esigenze della propria impresa, con successiva vendita all'interno del territorio di tale altro Stato membro a favore di soggetto ivi stabilito.

L'operazione comporta uno "**sdoppiamento**" ai fini Iva, poiché l'invio dei beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa costituisce una **cessione intracomunitaria "assimilata"** a favore della partita Iva identificata del soggetto italiano attivata nello Stato membro di invio (o del suo rappresentante fiscale).

La **successiva cessione del bene** a favore di un acquirente stabilito nello Stato membro in cui sono stati inviati i beni costituisce una **cessione interna in tale Stato fuori campo Iva** in Italia per carenza del presupposto territoriale ([articolo 7-bis D.P.R. 633/1972](#)), ma soggetta all'obbligo di fatturazione ex [articolo 21, comma 6-bis, lett. a, D.P.R. 633/1972](#).

Si è chiesto all'Agenzia con quali modalità deve essere compilato l'esterometro relativamente alle "due" cessioni descritte.

L'Agenzia ha precisato che **per la prima cessione (intracomunitaria assimilata)**, considerando che la stessa avviene con sé stessi, **non sussiste l'obbligo di compilazione dell'esterometro**, ma è sufficiente l'invio tramite Sdi di una **fattura elettronica (TD01) indicando nel blocco "cessionario/committente" la partita Iva estera** identificata e nel campo **"codice destinatario"**

l'indirizzo dello stesso cedente in modo che la fattura gli sia recapitata direttamente.

Per quanto riguarda invece la **“seconda” cessione** (interna nello Stato membro di invio e fuori campo Iva in Italia) **sussiste l'obbligo di compilazione dell'esterometro** indicando il codice Natura Iva “N.2.1” (operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale).

L'Agenzia osserva che nella modulistica Iva le operazioni descritte **devono essere entrambe indicate sia nella LIPE** (rigo VP2 del periodo di riferimento) **sia nella dichiarazione Iva** (nel rigo VE30, campo 3, la cessione intracomunitaria “assimilata” e nel rigo VE34 la cessione fuori campo per carenza del presupposto territoriale).

Il **secondo chiarimento** ha riguardato l'acquisto di beni usati (auto) con **regime del margine** da fornitore soggetto passivo in altro Stato Ue a favore di un rivenditore di auto italiano.

Si è chiesta conferma dell'utilizzo del **tipo documento TD19 per l'inserimento nell'esterometro**, trattandosi di un'operazione fuori campo Iva in Italia (Iva dovuta nello Stato del fornitore che ha applicato il regime del margine) e **non del TD18 riferito agli acquisti intracomunitari** di beni soggetti ad inversione contabile in Italia.

L'Agenzia conferma che, una volta verificato che il fornitore comunitario abbia realizzato una **cessione con utilizzo del regime del margine**, è corretto inserire nell'esterometro l'operazione con il TD19 indicando il codice natura N2.2.

Al contrario, qualora il cedente comunitario realizzi una cessione intracomunitaria (ad esempio perché ha rinunciato all'applicazione del regime del margine), il cessionario soggetto passivo in Italia effettua un **acquisto intracomunitario soggetto a reverse charge con conseguente invio allo Sdi**, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo comunicativo, di un TD18.

ACCERTAMENTO

La definizione della Legge di Bilancio 2023 per i processi verbali di constatazione a maglie larghe

di **Gianfranco Antico**



La **Legge di Bilancio** per il **2023 (L. 197/2022)** con il [comma 179](#) del maxi articolo 1, prevede, fra l'altro, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire in adesione, ex [articoli 2 e 3 D.Lgs. 218/1997](#), i **processi verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'articolo 24 L. 4/1929, e **consegnati** entro il **31 marzo 2023**, con l'applicazione delle sanzioni, di cui al [comma 5, dell'articolo 2](#) e al comma 3, dell'[articolo 2, del citato D.Lgs. 218/1997](#), nella misura di **1/18 del minimo** previsto.

Sono esclusi in ogni caso dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'[articolo 5-quater D.L. 167/1990](#), **conv. con modif. dalla L. 227/1990**.

A fronte dei vantaggi sanzionatori è **vietata** la **compensazione**, prevista dall'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di **venti rate** trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (quando, invece, ordinariamente è possibile la rateizzazione in un **massimo di otto rate trimestrali di pari importo** o in un massimo di **sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro**).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale è pari al 5%, per effetto del [Decreto del MEF del 13.12.2022](#)).

Proprio perché il legislatore mantiene ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/1997, non deroga, in caso di rateazione, il **mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima** entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal

beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, **aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta** (cfr. [articolo 15-ter, comma 2, D.P.R. 602/1973](#)).

E gioca il **cd. lieve inadempimento**, di cui all'[articolo 15-ter, commi 3 e 4, D.P.R. 602/1973](#), norma che esclude la decadenza per:

- a) **insufficiente versamento della rata**, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) **tardivo versamento della prima rata**, non superiore a sette giorni. Detta disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#).

A seguito del richiamo operato all'[articolo 24 L. 4/1929](#), i processi verbali definibili sono quelli con i quali è effettuata la **constatazione delle "violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie"** ascrivibili ai contribuenti.

E possono formare oggetto della procedura solo i pvc nei quali siano presenti constatazioni e siano elevati **rilevi**, per tributi di competenza delle Entrate, riferiti sia alle **imposte dirette** e all'**Iva**, che alle altre **imposte indirette**, atteso il rinvio agli atti di adesione di cui agli [articoli 2 e 3 D.Lgs. 218/1997](#).

Inoltre, pur se appare opportuno attendere una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria, il pvc potrà essere definito in adesione anche a distanza di anni dalla redazione, purchè questo venga consegnato entro il 31 marzo 2023.

Infatti, il Legislatore non ha indicato un **fine data**, così che, per esempio, un pvc consegnato il 10 gennaio 2023, che contenga una annualità non in scadenza, potrà essere lavorato dall'Ufficio anche in tempi non brevi.

Resta fermo che il punto centrale di questa forma di definizione agevolata – costruita nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997 – continua ad essere il **contraddittorio**, che costituisce il punto nevralgico attorno al quale si fonda l'intero procedimento, durante il quale viene posta in discussione la sostenibilità della pretesa fiscale, analizzati gli eventuali elementi che possano condurre alla sua riduzione o modificazione, ponderata la convenienza a definire l'accertamento in rapporto alla prosecuzione della controversia in sede contenziosa.

Il funzionario delegato dovrà, quindi, attentamente e responsabilmente valutare – sulla base degli elementi che emergono dal contraddittorio – un'analisi costi-benefici dell'intera operazione, dovendosi quantificare anche il costo **"virtuale"** derivante dal proseguimento della vertenza sull'attività dell'Ufficio in rapporto al **"sacrificio"** della minore redditività

dell'accertamento, con una valutazione prognostica.

Ricordiamo che l'[articolo 29, comma 7, D.L. 78/2010](#), convertito con modificazioni in L. 122/2010, ha previsto, fra l'altro, che nei casi di **accertamento con adesione, l'eventuale responsabilità amministrativa per danni all'Erario è limitata soltanto alle ipotesi di dolo**.

L'**atto di adesione** deve contenere, quindi, “*la **motivazione** su cui la definizione si fonda*” e dovrà indicare – in dettaglio e senza utilizzare formule di rito – gli elementi, i fatti e le circostanze legate al ridimensionamento della pretesa tributaria, rendendo anche comprensibili tutti i passaggi logico-giuridici che hanno **condotto a tale risultato**.

DIGITALIZZAZIONE

Incontriamo 2 Professionisti digitali: Dott.ssa Sonnati e Dott. Barberi

di **TeamSystem**



Nell'ultimo video dedicato al **Talks22** sono protagoniste le voci dei professionisti. I testimoni raccontano l'evoluzione del ruolo del professionista che approfitta della digitalizzazione per snellire le procedure interne allo Studio e proporsi al mercato investendo nella consulenza.

I racconti valorizzano e argomentano un percorso oramai non più rinviabile per gli Studi professionali che vogliono investire nel futuro, proponendosi a un mercato sempre più esigente e competitivo.

Gli interventi, inoltre, offrono l'occasione per conoscere ancora meglio gli strumenti e le soluzioni **TeamSystem**, che si propone come *partner* tecnologico del *target* professionale.

Non perderti la [sesta e ultima "pillola" tratta da Talks 2022 "Incontriamo 2 Professionisti digitali: Dott.ssa Sonnati e Dott. Barberi"](#).

